



**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Il G.D.,

premesse :

- che [redacted] ha spiegato domanda di ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della società P [redacted] s.r.l., vantando un credito di euro 994.683,23, di cui euro 994.298,81 al privilegio ipotecario, in virtù di un contratto di mutuo stipulato con la società in bonis nel 1997 per l'importo di £ 3.000.000.000 ed euro 393,42 al chirografo, quale saldo di conto corrente acceso presso il medesimo istituto in data 12.5.1995;
- che il Commissario Straordinario, prof. Francesco Fimmano, ha espresso parere negativo in quanto:
 - a. vi sarebbe un difetto di legittimazione attiva, in quanto la ricorrente – Banca [redacted] s.p.a. – è soggetto differente dall'originaria creditrice – [redacted] s.p.a.;
 - b. mancherebbe la prova del credito: dalla documentazione in atti, invero, non sarebbe dato comprendere con che modalità la Banca ha calcolato la capitalizzazione e la misura degli interessi, atteso che non sono stati allegati alla domanda di ammissione tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (1997);
 - c. nel computo degli interessi richiesti in via privilegiata al medesimo grado del capitale sarebbero stati computati anche gli interessi moratori e non solo quelli corrispettivi, in violazione del disposto dell'art. 2855, co. 2, cc;
 - d. la clausola n. 2 del contratto, avente ad oggetto la modalità di calcolo degli interessi, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 cc) e per violazione dell'art. 1815, co. 2, cc;

rilevato, quanto al profilo sub a:

- che tale eccezione risulta superata dall'avvenuta produzione, da parte della ricorrente, dell'atto notarile di conferimento in natura di compendio aziendale;

rilevato, quanto al profilo sub b:

- che, in generale, il creditore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente, dal quale è sorta la posta a credito. Tale prova non può essere data mediante la semplice produzione degli estratti conto, poiché questi sono dei meri documenti contabili di parte, che riassumono sinteticamente ed unilateralmente l'andamento del rapporto, senza, però, provarne l'esistenza. Ciò tanto meno se gli stessi riportano soltanto i dati riassuntivi degli ultimi mesi, come avviene di solito, praticamente soltanto con competenze a debito del correntista, per cui non è neppure possibile determinare se e come si siano formate le poste conclusive a debito dell'estratto conto, che finisce per coincidere con un saldaconto, inidoneo sotto il profilo probatorio anche ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 TUB;
- che l'estratto conto parziale non costituisce prova sufficiente del credito in esso riprodotto, in quanto non consente la piena ricostruzione dei movimenti che hanno condotto alla formazione delle poste attive e passive che emergono nella contabilità dell'ultimo periodo del rapporto tenuto con la banca, indicando solo la situazione finale del medesimo (v. Trib. Padova 6.8.2003). Orbene, di fronte ai soli dati numerici finali del conto, che non riveste i caratteri della completezza e che, pertanto, non consente una consapevole valutazione dell'intera situazione, non può imporsi al correntista (ed al Curatore/Commissario Straordinario, a seguito dell'apertura di procedura concorsuale) di provare che i conteggi precedenti effettuati dall'istituto di credito (comprensivi di interessi, commissioni, ristorni, etc.) siano errati o inattendibili, ponendo a suo carico, in pratica, l'onere di dimostrare come si perviene a quei dati finali, o ad altri diversi, senza alcun supporto e senza consentirgli di effettuare un controllo su tutte le causali giuridiche delle operazioni del rapporto di conto

corrente (v. sulla necessità che l'estratto conto sia completo Cass. Civ. Sez. U, sentenza n. 6707 del 18/07/1994);

- che, nella fattispecie attualmente *sub iudice*, è stato prodotto il titolo (contratto di mutuo con la società *in bonis*), ma non sono stati prodotti tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'inizio del rapporto in esso regolato, così sostanzialmente precludendo al Commissario Straordinario la possibilità di controllare le singole movimentazioni ed il puntuale calcolo degli interessi. All'uopo non può ritenersi, infatti, sufficiente la produzione effettuata sub doc. 11/16, che costituiscono semplici prospetti utilizzati unicamente per il calcolo degli interessi e dai quali non risultano le movimentazioni;
- che, pertanto, la domanda di ammissione al passivo della banca va, allo stato, rigettata, salva l'eventuale successiva opposizione, in seno alla quale il creditore dovrà produrre la documentazione sopra specificata, soggetta al vaglio del Commissario Straordinario, prima, e del Collegio – anche attraverso idonea C.T.U. contabile – in via successiva;
- che quanto statuito sub b spiega rilievo assorbente sugli altri profili;

P.Q.M.

Non ammette il credito insinuato da [REDACTED].

Dispone che il presente provvedimento sia inserito dal Commissario Straordinario nel fascicolo della procedura. Dispone, inoltre, che il Commissario Straordinario provveda ad eseguire le annotazioni sullo stato passivo.

Novara, 11.5.10

Il G.D.
Dott.ssa Guendalina Pascale